

Assicurativo.it

Inail e il risarcimento del danno da perdita di rapporto parentale



di Spataro

Il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello del tutto immotivatamente e con una pronuncia acritica e priva di supporto logico-giuridico ha ritenuto che il c.d. risarcimento da lesione del danno parentale, a differenza del danno biologico strettamente inteso come compromissione dell'integrità psico-fisica del lavoratore infortunato, non trova alcun ristoro nella rendita erogata dall'Inail al coniuge superstite e deve essere autonomamente risarcito.

del 2017-10-23 su Assicurativo.it, oggi e' il 21.05.2024

SENTENZA

sul ricorso 21351-2014 proposto da: Tizio LUIGINO in proprio e quale titolare dell'omonima ditta di autotrasporti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 43, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CRISTIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO GUARAGNA giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente - contro Caia STEFANIA, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA VIANELLO giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente - avverso la sentenza n. 1643/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato ANDREA DEL VECCHIO per delega; FATTI DI CAUSA.

1. Nel marzo 2010 Stefania Caia convenne in giudizio Luigino Tizio, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta di autotrasporti corrente in ... **per sentirlo condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla perdita del marito Alex Tizio, collaboratore familiare dell'impresa di autotrasporti di titolarit  del padre Luigino, a seguito di infortunio sul lavoro** occorsogli in data 3 febbraio 2004.

Il Tizio, costituitosi, chiese il rigetto della domanda.

Il Tribunale di ... con la sentenza numero 299/2013 ritenne dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale, per la perdita del rapporto con il coniuge, spettante alla Caia che determin  in euro 160.000,00.

Il giudice di prime cure aveva reputato congruo determinare il risarcimento del danno non patrimoniale in misura prossima ai minimi fissati dalle note tabelle milanesi, tenuto conto delle circostanze quali la breve durata del matrimonio (meno di due anni), l'et  della giovane vedova (27 anni) che l'aveva favorita nel tentativo di riorganizzare la propria vita dopo il tragico evento. **Ma ritenne poi di rigettare la domanda della Caia di risarcimento del danno avanzata nei confronti del Tizio in considerazione del fatto che la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno parentale era contenuta nella somma che le era stata erogata dannail il cui valore capitale eccedeva la misura del risarcimento spettante** (euro 208.593,56 circa al marzo 2011) oltre ai ratei di rendita (per la somma di 53.683,69) corrisposti nel periodo dal 2004 al febbraio 2011.

2. In accoglimento dell'appello principale proposto dalla signora Caia la decisione   stata parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1643 del 7 maggio 2014 che ha condannato Luigino Tizio a pagare all'appellante la somma di euro 170.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Ha ritenuto il giudice del merito che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, a differenza del danno biologico strettamente inteso come compromissione dell'integrit  psico-fisica del lavoratore infortunato non trova alcun ristoro nella rendita erogata danna al parente o al coniuge superstite e deve, pertanto, essere interamente ed autonomamente risarcito attraverso gli istituti della responsabilit  civile.

3. Avverso tale pronuncia Luigino Tizio propone ricorso per cassazione sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria. 3.1 Resiste con controricorso Stefania Caia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la "nullit  dell'impugnata sentenza, art. 360, n. 4, c.p.c per violazione e falsa applicazione dell'art.342, primo comma c.p.c.. Difetto di pronuncia su punti decisivi della controversia prospettate dalle parti e/o rilevabili di ufficio sotto il profilo dell'omesso rilievo di inammissibilit  dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado per carenza dei requisiti tassativamente prescritti dal codice del rito. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia dichiarato l'inammissibilit  dell'atto di appello nonostante la mancanza dei canoni imposti dall'art.342 c.p.c..

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la "violazione dell'art. 360 n. 4 e 5, c.p.c. sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, degli artt. 2043 e ss. C.c. e dell'art. 2059 c.c. Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio".

Il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello del tutto immotivatamente e con una pronuncia acritica e priva di supporto logico-giuridico ha ritenuto che il c.d. risarcimento da lesione del danno parentale, a differenza del danno biologico strettamente inteso come compromissione dell'integrit  psico-fisica del lavoratore infortunato, non trova alcun ristoro nella rendita erogata dall'Inail al coniuge superstite e deve essere autonomamente risarcito.

I due motivi sono inammissibili. A parte che il ricorrente con i due motivi richiede una nuova rivalutazione di merito della vicenda preclusa al giudice di legittimit  (Cass. 7921/2011), ma in ogni caso si osserva per quanto riguarda il primo motivo che   anche inammissibile ai sensi del 366 n. 6 c.p.c. perch  non riporta i brani dell'atto di appello che il giudice avrebbe dovuto ritenere inammissibile per violazione dei criteri imposti dall'art.342 c.p.c.

Per quanto riguarda, invece, il secondo motivo, occorre considerare che la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL, anche successivamente alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 38 del 2000, costituisce una P prestazione autonoma all'interno del sistema assicurativo obbligatorio, sicch  va considerata fuori dall'ambito di applicabilit  dell'art. 13 del medesimo d.lgs. che ha esteso la copertura assicurativa alla componente di danno biologico; la posizione specifica e differenziata dei superstiti, rafforzata dall'art. 73 del d.lgs. predetto e dall'art. 1, comma 130, della l. n. 147 del 2013, rende conforme al canone di razionalit  di cui all'art. 3 Cost. la scelta del legislatore di attrarre il danno biologico all'interno dell'oggetto dell'assicurazione con riferimento alla prestazione del solo assicurato, lasciando all'area esterna del diritto civile la tutela dei diritti risarcitori degli eredi (Cass. 6306/2017).

Pertanto, come nel caso di specie, il fatto illecito, costituito dalle gravissime lesioni patite dal congiunto, d  luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella conseguenze pregiudizievoli sul rapporto parentale, allorch  colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, restando irrilevante, per l'operare di detta presunzione, la sussistenza di una convivenza tra gli stretti congiunti e la vittima del sinistro (Cass. 12146/2016).

La Corte territoriale, in realt , senza addivenire ad un riconoscimento in re ipsa del danno non patrimoniale ai congiunti della vittima del sinistro, **ha fatto applicazione del principio - enunciato da questa Corte con la sentenza n. 4253 del 16 marzo 2012 - secondo cui "il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, d  luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorch  colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di**

parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare". Sicché, non essendo contestato lo stretto vincolo di parentela" (trattandosi del coniuge della vittima) ed essendo provate le gravissime conseguenze pregiudizievoli patite dal congiunto a seguito del sinistro, cadono le doglianze del ricorrente. Come appunto è stato ritenuto nel caso di specie.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

p.q.m.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.200,00, per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, d'atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.

13. Cos'è deciso in Roma, nella Camera di

-

Hai letto: Inail e il risarcimento del danno da perdita di rapporto parentale

Approfondimenti: [Danno parentale](#) > [Inail](#) > [Risarcimento](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)